

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
314/2016/S/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA
DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE);
- le linee guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-17, recante "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica" (di seguito: linee guida CEI 0-17);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2015, 96/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 96/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 644/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 644/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2007, n. 66/07 (di seguito: deliberazione 66/07);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2009, VIS 22/09 (di seguito: deliberazione VIS 22/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 140/09 (di seguito: deliberazione VIS 140/09);

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2011, VIS 17/11 (di seguito deliberazione VIS 17/11);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, VIS 46/11 (di seguito deliberazione VIS 46/11);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 59 del TIQE, ogni impresa distributrice di energia elettrica ha l’obbligo di dotarsi di un piano di emergenza, finalizzato alla gestione delle situazioni di emergenza riguardanti il servizio di distribuzione dell’elettricità, che sia conforme alle linee guida CEI 0-17;
- le linee guida CEI 0-17, in particolare, contengono le istruzioni per la predisposizione, da parte delle imprese distributrici, dei piani di emergenza, ossia di piani operativi efficaci, recanti le procedure per affrontare e gestire eventuali emergenze, redatti in forma scritta e approvati dal distributore, da aggiornare a ogni variazione significativa e, comunque, da sottoporre a revisione almeno ogni tre anni e, in caso di modifiche, a nuova approvazione del distributore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nei giorni 5 febbraio 2015 e seguenti, vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia sono state interessate da interruzioni di lunga durata del servizio elettrico dovute a nevicate copiose, avvenute in eccezionali condizioni di temperatura e umidità, che hanno provocato la rottura di sostegni e di linee aeree in alta e media tensione, a causa dell’elevato peso specifico della neve;
- i disservizi hanno interessato, tra l’altro, le reti di distribuzione in media e bassa tensione gestite da Enel Distribuzione S.p.a.;
- a seguito dei succitati eventi l’Autorità, con deliberazione 96/2015/E/eel, ha avviato un’indagine conoscitiva avente ad oggetto la gestione dei disservizi sopra richiamati, conclusa con la deliberazione 644/2015/E/eel;
- gli esiti delle attività istruttorie sono riportate, in particolare, nel documento allegato alla predetta deliberazione 644/2015/E/eel e predisposto dagli Uffici dell’Autorità, recante “Relazione conclusiva sulle interruzioni del servizio elettrico occorse nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti in Emilia Romagna e Lombardia” (di seguito: Relazione);
- la Relazione rileva che i citati eventi interruttivi sono riconducibili a un unico evento meteorologico che, per le caratteristiche con le quali si è manifestato (in particolare per le caratteristiche di elevata densità della neve, per numerosità dei

- guasti intervenuti e per estensione territoriale delle aree impattate), è da ritenersi del tutto eccezionale;
- la Relazione ha, altresì, evidenziato la non conformità alla regolazione della condotta di alcune imprese distributrici interessate dagli eventi, tra le quali, Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione o Società), che:
 - in violazione dell'articolo 59 del TIQE, ha predisposto un piano di emergenza per la gestione delle emergenze della Direzione territoriale rete Emilia Romagna e Marche non conforme alle linee guida CEI 0-17, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio delle interruzioni (paragrafo 6.1 della Relazione).
 - con la deliberazione 644/2015/E/eel, è stato, altresì, prescritto, ad Enel Distribuzione, di completare il piano di emergenza relativo alla Direzione territoriale rete Emilia Romagna e Marche, in congruità con le linee guida CEI 0-17 e di trasmettere, all'Autorità, entro il 31 gennaio 2016, la necessaria documentazione comprovante l'adempimento a quanto prescritto dalla regolazione;
 - con nota 3 febbraio 2016 (prot. Autorità 3186), Enel Distribuzione ha inviato la documentazione comprovante l'adempimento alla prescrizione di cui alla deliberazione 644/2015/E/eel.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 1. effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Distribuzione;
- gli elementi acquisiti, essendo, altresì, sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte contestate sono idonee a pregiudicare la sicurezza e l'affidabilità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in situazioni di emergenza connesse anche a casi di eventi meteorologici che manifestano condizioni di sollecitazione delle infrastrutture elettriche largamente superiori ai limiti di progetto previsti dalle norme tecniche in vigore al momento della costruzione; occorre rilevare che la gravità della condotta di Enel Distribuzione è accentuata dall'evidenza che, nella gestione degli eventi interruttivi, la Società non ha, altresì, tenuto condotte conformi alle previsioni del rispettivo piano di emergenza e che non è stata in grado con tempestività di registrare il reale numero di clienti disalimentati in Emilia Romagna e, di conseguenza, di informare correttamente gli stessi e le istituzioni pubbliche sui tempi previsti di ripristino della fornitura (paragrafo 6.1 della Relazione). Si rileva che la violazione ha riguardato i clienti serviti nelle Regioni dell'Emilia Romagna e delle Marche e che, in particolare, i clienti disalimentati per oltre otto ore serviti da Enel Distribuzione nelle provincie dell'Emilia Romagna sono stati circa 244.542. Infine, si dà atto che con la citata nota 3 febbraio 2016 la Società ha adeguatamente adempiuto alla prescrizione di cui alla deliberazione 644/2015/E/eel documentando l'avvenuta cessazione della violazione di cui all'articolo 59 del TIQE;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva che la Società sia stata destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per violazioni di tipo diverso; si tratta, in particolare, della deliberazione 66/07, per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi elettrici; della deliberazione VIS 22/09, per violazione dell'obbligo di lettura dei contatori; della deliberazione VIS

- 140/09, per violazione di alcune disposizioni in materia di servizio di connessione alle reti elettriche; della deliberazione VIS 17/11, per la violazione di norme in materia di servizio di misura dell'energia elettrica e di norme in materia di dispacciamento; della deliberazione VIS 46/11, per violazione delle disposizioni in materia di *switching* ed in materia di obblighi informativi strumentali all'attivazione del servizio di salvaguardia.
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile si evince che i ricavi della Società, nell'anno 2015, risultano pari a circa 7.927.771 euro;
 - gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 1.327.500 (unmilionetrecentoventisettemilacinquecento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione di quanto emerso in sede di indagine conoscitiva circa la non conformità di alcune condotte tenute dalla Società rispetto alle previsioni del piano di emergenza, sia necessario monitorare, per un periodo triennale, che Enel Distribuzione attui i propri piani di emergenza nel pieno rispetto di quanto in essi disposto, nonché li aggiorni in base all'esperienza acquisita

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 59, del TIQE, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, allo stato delle attuali evidenze, ammonta ad euro 1.327.500 (unmilionetrecentoventisettemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 12, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il

- modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di prevedere che Enel Distribuzione S.p.a., in occasione della comunicazione di cui all’articolo 16, del TIQE, in riferimento ad ogni anno del triennio 2016, 2017 e 2018, trasmetta all’Autorità una relazione contenente il piano di emergenza ed ogni rapporto di emergenza redatto ai sensi del capitolo 3.4.8 delle linee guida CEI 0-17 per eventuali eventi occorsi nell’anno, corredato di una nota di sintesi che illustri le revisioni e gli aggiornamenti apportati al piano di emergenza in base all’esperienza acquisita, ai sensi del capitolo 4 della stessa Guida;
 7. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 8. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
 9. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 8, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 11. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 12. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Distribuzione S.p.a. (Partita IVA 05779711000) Via Ombrone 2, 00198, Roma e, mediante PEC, all’indirizzo eneldistribuzione@pec.enel.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni